



COMUNE DI SIENA

**Regolamento per la gestione e l'uso della Galleria
di Palazzo Patrizi**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 6.04.1993
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2018

INDICE

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 1

La Galleria di Palazzo Patrizi, di proprietà comunale, posta al piano terreno del fabbricato situato in Via di Città n. 75, è destinata a sede di iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e può anche essere concessa in uso a Enti, Istituti, Associazioni o privati che ne facciano richiesta all'Amministrazione, sempre per l'effettuazione di manifestazioni di carattere espositivo.

Art. 2

La domanda scritta di concessione, indirizzata al Sindaco, dovrà pervenire entro il mese di novembre precedente se il periodo d'uso richiesto è compreso nel primo semestre dell'anno, oppure entro il mese di maggio precedente se il periodo d'uso è compreso nel secondo semestre, allo scopo di consentire una corretta programmazione delle attività.

Nella domanda il richiedente dovrà descrivere le caratteristiche e le finalità dell'iniziativa, nonché indicare precisamente il periodo di concessione richiesto, comprensivo del tempo occorrente per l'allestimento e lo smontaggio della mostra.

Art. 3

La concessione è disposta dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio Cultura e Spettacolo. Il Comune, per una migliore valutazione della richiesta, potrà anche avvalersi, nel caso, di una commissione consultiva i cui membri saranno prescelti tra esperti d'arte contemporanea e rappresentanti dei maggiori istituti culturali cittadini.

Art. 4

La concessione è subordinata al pagamento di una tariffa d'uso, il cui ammontare viene, di norma, deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.

La quota dovrà essere pagata dal concessionario presso la Tesoreria Comunale anticipatamente rispetto alla data di inizio della concessione e comunque almeno 5 giorni prima.

Art. 5

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla realizzazione dell'iniziativa, in particolare, quelle concernenti la pubblicità e la promozione, nonché la sorveglianza e la pulizia dei locali. In caso di iniziative particolarmente rilevanti, la Giunta Comunale, oltre che concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale alla manifestazione, potrà assumere a carico del Comune parte delle spese di organizzazione e/o non applicare la tariffa d'uso di cui al precedente art.5.

Art. 6

Il concessionario si obbliga a usare il locale con diligenza, senza apportare modifiche alle strutture esistenti. Lo stesso concessionario si assume ogni responsabilità ed onere in relazione ai danni che dovessero essere causati agli ambienti e alla strutture della Galleria, da chiunque e comunque

provocati, nel corso della concessione. Al termine della manifestazione, il concessionario è tenuto a riconsegnare i locali della galleria nel loro stato originario provvedendo allo sgombrò dei materiali installati. È fatto espresso divieto di mantenere in loco materiali utilizzati nel corso dell'iniziativa, pena la loro immediata rimozione con spese a carico del concessionario e senza alcuna responsabilità imputabile all'Amministrazione.

La Giunta Comunale stabilirà contestualmente alla tariffa d'uso, l'ammontare della cauzione a garanzia di eventuali danni provocati alla struttura e alle attrezzature di proprietà comunale.

Art. 7

La Galleria è dotata di idoneo impianto di illuminazione di versatili strutture espositive e di impianto di protezione antifurto. Eventuali allestimenti da realizzarsi in aggiunta o in difformità da quelli esistenti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Cultura e Spettacolo e non dovranno comunque compromettere l'assetto attuale della sala. Le modifiche che potranno essere autorizzate dovranno comunque attuarsi a cura e a spese del concessionario.

Il Comune potrà, dietro specifica richiesta, porre a disposizione del concessionario altri materiali espositivi di sua proprietà, i quali comunque dovranno essere trasportati, montati e quindi rimossi a cura e a spese del concessionario stesso.

Art. 8

L'eventuale applicazione di un biglietto di ingresso alla Galleria da parte del concessionario, dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Comunale.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di ordine pubblico o per sopravvenute esigenze proprie.

Art. 10

Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana
(introdotta con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione

transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale